



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO

Sede Legale: Via Nissolina, 2 - 25043 - Breno (BS) - Tel. 0364/329.1 - Fax 0364/329310

www.aslvallecamonica-sebino.it

Codice Fiscale e Partita Iva n. 02072150986

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA l'Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica - Sebino, di seguito denominata in breve "ASL", con sede in Breno (Bs), via Nissolina 2, C.F. e P.Iva 02072150986, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dr. Angelo Foschini, in esecuzione del decreto n. del

E la professionista Romina Farinelli nata a Jesi (AN) il 13.4.1985, residente a Monte S. Vito (AN) in via 1° Maggio, n.14, C.F: FRNRMN85D53E388X, iscritta al Collegio Provinciale delle Ostetriche di Ancona, di seguito denominata "collaboratore";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Tipologia incarico

L'ASL conferisce al collaboratore, che accetta, un incarico per lo svolgimento di attività professionale presso l'Area Famiglia alle condizioni economiche e normative che seguono.

L'incarico non comporta instaurazione di rapporto di pubblico impiego e non presenta alcun vincolo di rapporto di lavoro dipendente anche temporaneo.

Verificata l'inapplicabilità delle disposizioni sul lavoro cosiddetto "a progetto" ai sensi dell'art.1, 2° comma e dell'art.61, 2° e 3° comma del Titolo VII, Capo I del D. Lgs. 276/2003, in ragione dell'atipicità operativa della prestazione in oggetto da rendersi nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza alcun vincolo di subordinazione, senza inserimento nell'organizzazione interna dell'ASL e senza impiego di mezzi organizzati da parte del professionista, questa si svolge come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.409 e ss. C.P.C., ed è assoggettata alla relativa disciplina previdenziale e assicurativa.

Il collaboratore assume l'obbligo di mantenere la riservatezza dell'attività oggetto dell'incarico e di non svolgere altre attività professionali che possano porsi in conflitto con l'attività stessa.

Il collaboratore consegna un proprio curriculum professionale, completo della propria posizione fiscale (ai fini della qualificazione giuridico-tributaria del rapporto) e la dichiarazione debitamente sottoscritta di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione o, in caso contrario, la relativa autorizzazione o attestazione di esonero dell'Amministrazione di appartenenza ex D. Lgs. 165/2001 e la dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali".

Art. 2 - Modalità

L'incarico prevede lo svolgimento di n.20 ore settimanali presso l'Area Famiglia, con compiti precisi sulle attività relative al sostegno alle maternità fragili in stretto raccordo con il Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale di Vallecamonica di Esine e con i Consultori Familiari di Breno, Esine e Darfo.

L'attività si esplicita in particolare nel supporto alle neo-mamme nella fase di dimissione dall'Ospedale e di ritorno al domicilio, comportando la presenza del professionista sia presso la struttura Ospedaliera sia al domicilio dell'utenza.

Operando il collaboratore nell'ambito dell'Area Famiglia, la Vigilanza sul corretto esercizio dell'attività è curata direttamente dalla Dr.ssa Aure Parolini, responsabile della medesimo o da funzionario a ciò espressamente delegato. La rilevazione delle presenze avviene attraverso le modalità in uso presso quest'Azienda.

Art. 3 - Condizioni economiche

L'ASL corrisponde al collaboratore un compenso mensile lordo onnicomprensivo di € 18,26, sul quale si effettueranno le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge. Sull'importo del compenso professionale l'ASL versa l'IRAP e la quota parte del contributo previdenziale (2/3), con oneri a proprio carico.

Per l'utilizzo del mezzo proprio, per effettuare attività al di fuori del territorio del comune ove ha la propria sede di lavoro, il collaboratore ha diritto ad un rimborso forfetario chilometrico fissato in misura pari a 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro di percorrenza, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. Tale tariffa è determinata mensilmente.

Il professionista è autorizzato a usufruire del servizio di ristorazione nei termini stabiliti dal decreto n.511/2007.

Gli emolumenti dovuti al collaboratore saranno liquidati mensilmente, mediante predisposizione di apposito cedolino, a fronte della presentazione della documentazione di rito. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono subordinati al controllo sull'attività svolta dal collaboratore da parte del responsabile del Procedimento.

Art. 4 - Durata dell'incarico

Il presente contratto, ancorché stipulato in data odierna, decorre dal 1.6.2009 ed ha durata fino al 16.4.2010, e può essere revocato, o modificato in qualsiasi momento, senza che il collaboratore nulla possa pretendere a titolo di risarcimento o danno. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone comunicazione all'altra con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla naturale scadenza il contratto può essere rinnovato, previo nuovo accordo stipulato seguendo le necessarie procedure.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di lavoro autonomo, in particolare agli artt.2222 e seguenti del Codice Civile, nonché alla normativa fiscale, previdenziale e assicurativa vigente, in quanto applicabile al rapporto stesso.

Viene convenuto tra le parti che il presente contratto, redatto in un unico originale, verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del comma dell'art. 5 del DPR n.131 del 26.4. 1986, con spese a carico del richiedente.

Letto, firmato e sottoscritto:

Breno li,

IL COLLABORATORE
(.....)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Angelo Foschini)